



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/17 DEL 17.07.2024

Oggetto: **Attività di controllo dei Collegi dei revisori dei conti delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale relativa alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge. Disposizioni attuative. Indirizzi al Coran ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 31/1998.**

La Presidente, di intesa con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che, con il decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160, sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna volte all'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

In attuazione del D.Lgs. n. 160/2022, con la legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7, è stata dettata la disciplina in ordine al funzionamento del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Sardegna. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna è stato nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/1 del 23.2.2024 ed è entrato nell'esercizio delle sue funzioni il 1° luglio 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della citata legge regionale n. 7 del 2023.

La Presidente riferisce che, tra le competenze assegnate al Collegio dei revisori dei conti, l'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 7/2023, ha previsto il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

La previgente disciplina sul sistema di controllo della compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa delle amministrazioni del comparto contrattuale è stata introdotta dall'art. 65, comma 4, della L.R. n. 31/1998, il quale ha assegnato all'Ufficio del controllo interno di gestione, la competenza in merito all'accertamento preventivo della compatibilità degli oneri finanziari con i vincoli di bilancio derivanti dai contratti integrativi. I tempi e le procedure per l'espletamento del controllo sono regolamentati dall'art. 11 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti



dell'amministrazione, enti, istituti, aziende e agenzie regionali, il quale prevede, come esito delle valutazioni, il rilascio, da parte del predetto Ufficio del controllo interno di gestione, di una certificazione della compatibilità dei costi contrattuali con i vincoli di bilancio.

Il Collegio dei revisori dei conti, nell'espletamento del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivati dall'applicazione delle norme di legge, potrà, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 7/2023, ricorrere al supporto tecnico dell'Ufficio del controllo interno di gestione, il quale si avvarrà della collaborazione della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla quantificazione dei fondi contrattuali destinati alla retribuzione accessoria.

Il verbale redatto dal Collegio dei revisori in merito alle verifiche di cui al citato art. 3, comma 2, lettera d), verrà trasmesso al Presidente della Regione, all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e al Responsabile finanziario della Regione – Direttore generale dei Servizi Finanziari (articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 ottobre 2023, n. 7) per quanto di competenza in merito all'eventuale adozione delle misura di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi).

Per quanto riguarda il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivati dall'applicazione delle norme di legge relativo agli enti e alle agenzie regionali, la Presidente evidenzia la necessità di definire, per ragioni di uniformità e di omogeneizzazione nell'ambito del comparto contrattuale, un sistema univoco di controllo dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa. Al riguardo, richiamando le disposizioni contenute nell'art. 6, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i., recante (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali), propone di affidare tale tipologia di controllo a ciascuno dei Collegi dei revisori dei conti istituiti presso ciascuna delle amministrazioni facenti parte del comparto di contrattazione regionale.

In tale ottica, rappresenta l'esigenza che gli Assessori di riferimento di ciascun ente, agenzia, azienda e istituto del comparto contrattuale provvedano, con proprio decreto, a garantire la piena operatività dei Collegi dei revisori dei conti istituiti presso le diverse amministrazioni regionali anche prevedendo un adeguato supporto tecnico delle strutture amministrative di ciascun ente, agenzia, azienda e istituto regionale.

Infine, la Presidente, d'intesa con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 31/1998, di dare mandato al



Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Co.Ra.N.) affinché provveda ad adeguare l'art. 11 del Contratto collettivo regionale di lavoro, riferito ai tempi e alle procedure della contrattazione integrativa, prevedendo in capo ai Collegi dei revisori di ciascuna amministrazione regionale i controlli sulla contrattazione integrativa. La contrattazione dovrà prevedere una tempistica di controllo adeguata alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, lettera d), e comma 4 della legge regionale n. 7/2023.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, di intesa con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità del direttore generale della Presidenza, del direttore generale dei Servizi Finanziari e del direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla proposta in esame

DELIBERA

- di attribuire al Collegio dei revisori dei conti della Regione, a decorrere dal 1 luglio 2024, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa della Regione con i vincoli di bilancio e quelli derivati dall'applicazione delle norme di legge, ricorrendo al supporto tecnico dell'Ufficio del controllo interno di gestione il quale si avvarrà della collaborazione della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione per quanto riguarda gli aspetti connessi alla quantificazione dei fondi contrattuali destinati alla retribuzione accessoria;
- di affidare a ciascuno dei Collegi dei revisori dei conti istituiti presso ciascuna delle amministrazioni facenti parte del comparto di contrattazione regionale il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivati dall'applicazione delle norme di legge relativo agli enti e alle agenzie regionali;
- di disporre che gli Assessori di riferimento di ciascun ente, agenzia, azienda e istituto del comparto contrattuale provvedano, con proprio decreto, a garantire la piena operatività dei Collegi dei revisori dei conti istituiti presso le diverse amministrazioni regionali anche prevedendo un adeguato supporto tecnico delle strutture amministrative di ciascun ente, agenzia, azienda e istituto regionale;
- di dare mandato al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Co.Ra.N.), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 31/1998, affinché provveda ad adeguare l'art. 11



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/17
DEL 17.07.2024

del Contratto collettivo regionale di lavoro, riferito ai tempi e alle procedure della contrattazione integrativa, prevedendo in capo ai Collegi dei revisori di ciascuna amministrazione regionale i controlli sulla contrattazione integrativa. La contrattazione dovrà prevedere una tempistica di controllo adeguata alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, lettera d), e comma 4 della legge regionale n. 7/2023.

La presente deliberazione è comunicata al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde